



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 1  
delibera n. 189

OGGETTO: ART. 20 T.U.S.P.: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 2020

Nell'anno duemilaventi addì 21 del mese di dicembre alle ore 14,03 presso la sede legale della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO-BELLUNO si è riunita la Giunta Camerale. Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Sono presenti: il Presidente: sig. Mario Pozza,  
il Vicepresidente: sig.ra Nadia Zampol (1),  
i Consiglieri: sig. Lionello Caregnato (1), sig.ra Ivana Del Pizzol (1), sig. Pierluigi Sartorello (1) dr. Roberto de Lorenzi (1),  
i Revisori dei conti: dr Enrico Lamanna – Presidente (1), dr. Simone Gasparetto (1) dr.ssa Claudia Zuliani,

Assente giustificato: il Consigliere: sig. Walter Feltrin

Segretario: dr. Romano Tiozzo "Pagio", Segretario Generale della Camera di Commercio

Assistono:

- dr.ssa Carla De Leoni, Revisore dei conti nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico, componente effettivo dal 22/12/2020 (2),
- dr. Marco D'Eredità, Vice Segretario Generale Vicario dell'Ente,
- dr. Francesco Rossato, Dirigente dell'Area 3 Sviluppo delle imprese e promozione del territorio dell'Ente (2),
- dr.ssa Silvana Manica, Responsabile Settore di staff: Segreteria Generale, Biblioteca ed Archivio, Programmazione strategica, Comunicazione istituzionale integrata - URP, Coordinamento partecipazioni camerali, CSR - Ambiente dell'Ente,
- dr.ssa Raffaella Manganiello, Responsabile Settore Servizi finanziari e Provveditorato dell'Ente (2),
- sig.ra Anna Morandin, funzionario camerale.

*(1) I sigg. Consiglieri Zampol, Caregnato, Del Pizzol, Sartorello e De Lorenzi e i sigg. Revisori dei conti dr. Lamanna e dr. Gasparetto partecipano alla riunione, assistono alla trattazione della presente deliberazione e, limitatamente ai Consiglieri, manifestano il voto, in remoto*



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 2  
delibera n. 189

*ciascuno dal proprio domicilio, attraverso strumenti di videoconferenza, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento della Giunta.*

*(2) La dr.ssa De Leoni assiste alla trattazione della presente deliberazione attraverso strumenti di videoconferenza dal proprio domicilio; il dr. Rossato e la dr.ssa Manganiello assistono ciascuno dal proprio ufficio presso la sede camerale.*

Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale:

Com'è noto, l'argomento era stato informalmente illustrato ai Consiglieri e Revisori nella riunione del 3 dicembre u.s., evidenziando soprattutto alcune partecipazioni da tenere in osservazione ed, in specie, quella relativa ad Aer Tre S.p.A di cui si dirà più ampiamente appresso.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) e, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), ridisegna in forma sostanzialmente coordinata l'ambito all'interno del quale le pubbliche amministrazioni, comprese quindi le Camere di Commercio, possono gestire le proprie partecipazioni societarie.

E' utile ricordare dapprima il quadro normativo di riferimento.

Il Testo unico (cfr. art. 4, c.1), prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Camere di Commercio, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Nello specifico la Camera di Commercio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni (come costituirne o acquistarne) in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e cioè:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 3  
delibera n. 189

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*.

Inoltre, ai sensi di commi 6, 7 ed 8 del medesimo art. 4, è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. E' fatta salva infine la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della *legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Va detto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione –, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni, e cioè:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., e quindi:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle fattispecie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 4  
delibera n. 189

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2017-2019, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln. di euro (art. 26, c. 12-quinques T.U.S.P.);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (perciò 2014–2018), tenuto conto dell'art. 26, c. 11, del D.Lgs. n. 175/2016 citato e s.m.i.;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Va peraltro puntualizzato che l'art. 1, comma 724 L. 30.12.2018, n. 145 (Legge di stabilità per il 2019), a decorrere dal 1° gennaio 2019 ha introdotto all'art. 26 del D.Lgs. il comma 6 – bis secondo cui *“Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6”* (in sostanza i GAL).

Inoltre va precisato che da quest'anno vanno considerate nella ricognizione anche le partecipazioni “indirette” detenute per il tramite delle società partecipate *“in house”*, secondo le indicazioni fornite da Unioncamere nazionale con nota prot. 29191 del 10.12.2019, che ha ben precisato i più recenti indirizzi della Corte dei Conti e del MEF, orientamenti che precisano inoltre, in modo esplicito, il significato di *“a controllo pubblico”*, ricadenti quindi nel Testo unico, le società *in house* soggette al controllo analogo ed al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica.

Questa lettura della norma di riferimento, ha comportato la modifica dell'approccio seguito nel piano di razionalizzazione dello scorso anno, che prendeva in considerazione le sole partecipazioni controllate ex art. 2359 del codice civile.

Alla luce delle nuove interpretazioni nell'attuale piano sono quindi considerate tutte le partecipazioni dirette ed indirette a controllo pubblico.

Prosegue il Segretario Generale, ricordando che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 la Camera di Commercio doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P. D.Lgs. n. 175/2016), individuando quelle che dovevano essere alienate.

Ciò è avvenuto con deliberazione della Giunta n. 143 del 27.9.2017, inviata alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo del Veneto ed al MiSE - visto il disposto di cui al comma 2 del medesimo articolo il quale prevede che tale provvedimento costituisce aggiornamento del Piano



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 5  
delibera n. 189

di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 190/2014. Il medesimo provvedimento è stato pure comunicato al MEF con modalità telematica attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro.

Al riguardo va segnalato che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo del Veneto, con deliberazione 23/2019 ha esaminato le revisioni straordinarie delle Autonomie locali, quindi Università e Camere di Commercio del Veneto.

Per quanto ci riguarda non sono emersi rilievi, se non un invito all'attenzione sulle società in fase di liquidazione.

L'art. 20 del T.U.S.P. citato dispone inoltre che le Amministrazioni soggette a tale disciplina provvedano annualmente alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute: ciò, implicitamente, anche al fine di monitorare i risultati delle revisioni precedenti e verificare la opportunità/possibilità di dismettere alcune di esse in un'ottica dinamica.

In questo complesso quadro di riferimento, sono state predisposte e messe a disposizione dei Consiglieri e del Collegio dei Revisori, le schede della ricognizione delle società partecipate al 31.12.2019, di cui si segnalano quelle contenenti i dati di cui all'art. 20, c. 2 sopracitato, per le opportune valutazioni.

Tali schede sono parte della completa documentazione che viene allegata al presente provvedimento, conforme a quanto indicato dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR.

Essa è parzialmente differente nella struttura dalla documentazione presente nel Portale del MEF "Partecipazioni". Si è ritenuto di adottare tale modulistica, adeguata alle specificità dell'Ente essendo predisposta per gli enti territoriali, ai fini della redazione di tale ricognizione. Va ricordato, a tal proposito, che il MEF solo alla fine del 2019 ha diffuso la sua proposta di modulistica da considerare, che è stata resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero negli ultimi giorni dell'anno, non in tempo utile quindi per il recepimento nel presente provvedimento, dati i tempi tecnici per l'attività istruttoria già avviata. Essa è stata comunque necessariamente strumento per la comunicazione telematica a detto Ministero. Analogamente è opportuno procedere anche nel 2020.

Il dr. Tiozzo ricorda poi che nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato pubblicato il D.Lgs. n. 219/2016, attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio italiane. Il decreto non modifica l'art. 1 comma 1 della legge 580/1993 che definisce le Camere di Commercio quali *"enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione,*



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 6  
delibera n. 189

*funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali."*

Modifica, invece, parte dell'art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le funzioni dell'Ente camerale. In definitiva, mediante tale provvedimento vengono confermati alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di commercio, fra cui:

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;
- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività.

Vengono invece assegnate nuove funzioni. Tra queste le seguenti:

- l'orientamento al lavoro ed alle professioni e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-lavoro);
- l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;
- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie.

Il nuovo decreto non modifica il comma 4 dell'art. 2 della legge 580/93 il quale dispone che tra i mezzi a disposizione delle Camere di commercio per assolvere alla loro missione vi è anche la costituzione di partecipazioni. Infatti, prevede che le Camere di commercio, *"per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico."*

Al fine di procedere ad una razionale e ragionevole ricognizione, si propone di effettuare la stessa in base a 4 macro aree di valutazione:

1. Valutazione oggettiva della strategicità/indispensabilità della partecipazione per le finalità dell'Ente;
2. Valutazione in termini di efficienza, efficacia e razionalizzazione;



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 7  
delibera n. 189

3. Coerenza e condivisione su scala regionale/nazionale tra CCIAA ed EE.LL. più sinergie con associazioni di settore;
4. Valutazione in termini di sostenibilità economico finanziaria.

Le valutazioni che la Giunta è chiamata ad effettuare non possono però non risentire della riforma della Legge 580/93, che ha ridefinito compiti ed attribuzioni della Camere di Commercio nella maniera appena sopra indicata.

Va affrontata ora la ricognizione periodica per la nostra Camera di Commercio con riferimento alle partecipazioni dirette ed indirette detenute al 31.12.2019.

E' opportuno ricordare che la gestione delle partecipazioni societaria è stata ripartita tra il Segretario Generale ed i Dirigenti con Ordine di Servizio n. 11 del 30.11.2016.

Alla data del 31.12.2019 quindi le partecipazioni societarie dirette ed indirette possedute dalla Camera di commercio oggetto di ricognizione erano le seguenti:

Società del sistema camerale:

**IC OUTSOURCING s.c.r.l. (quota nominale di € 2.428,93 pari allo 0,65% del capitale sociale di € 372.000,00)**

IC Outsourcing ha lo scopo di fornire, in outsourcing appunto, servizi informatici, logistici e tecnici verso InfoCamere, le Società del Gruppo, le Camere di Commercio, loro unioni, aziende speciali, società partecipate ed in prospettiva, fermi i vincoli normativi, verso il mercato pubblico e privato, raggiungendo e mantenendo un livello prezzo/prestazioni e un grado di affidabilità tra i più elevati del settore. L'Ente utilizza i servizi della società per la gestione di alcuni servizi. L'Ente versa esclusivamente il corrispettivo per i servizi ricevuti.

Si tratta di società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopracitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto rientra nella fattispecie di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.





Riunione di Giunta del 21.12.2020- 8  
delibera n. 189

**INFOCAMERE s.c.p.a. (quota nominale € 188.473,80 - n. 60.798 azioni del valore nominale di € 3,10 pari all'1,06% del capitale sociale di € 17.670.000,00)**

Società consortile che ha per oggetto il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e dell'art. 24 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio. InfoCamere s.c.p.a. è la società che ha realizzato e gestisce il Registro delle Imprese e il sistema telematico nazionale che collega tra loro le Camere di Commercio italiane. Ha inoltre realizzato e gestisce numerosi sistemi informatici e telematici per l'accesso ad altri registri e archivi pubblici (dal Registro informatico dei protesti alla Banca dati dei brevetti e dei marchi depositati). La Società Consortile, avvalendosi del proprio apparato informatico, provvede, a favore dei propri Soci, allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e di servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema. La Società presta inoltre ulteriori servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio.

L'Ente corrisponde alla società un contributo consortile annuo (peraltro decisamente ridotto negli ultimi due esercizi in considerazione della riduzione dei proventi camerali per diritto annuo).

Si tratta, anche in questo caso, di società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopracitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto rientra nella fattispecie di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.

**ISNART s.c.p.a. (n. 756 azioni per € 756,00 pari allo 0,258% del capitale sociale pari a € 292.184,00)**

La società opera a favore degli azionisti consorziati in attività di studio e promozione del sistema turistico, ed ha collaborato in particolare con la ex CCIAA di Belluno nel progetto di certificazione delle strutture alberghiere.

Con provv. di Giunta della CCIAA di Treviso n. 223 del 21.11.2014 era stata deliberata la dismissione, ai sensi dell'art. 3, commi 27-29 della Legge n. 244/2007 e per gli effetti dell'art. 1,





Riunione di Giunta del 21.12.2020- 9  
delibera n. 189

comma 569 Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), trasmessa alla Corte dei Conti - Sezione Controllo Veneto - con nota del 30.12.2014, prot. 0110810. La liquidazione della quota è avvenuta nel 2017.

La Camera di Commercio di Treviso–Belluno resta comunque socia in quanto la CCIAA di Belluno aveva mantenuto la partecipazione. L’Ente corrisponde alla società un contributo annuo.

Tenuto conto della collaborazione avviata con la ex CCIAA di Belluno e le nuove competenze attribuite alle Camere di Commercio dalla recente riforma in materia di turismo, la partecipazione residua può oggi considerarsi strategica.

Si tratta di società di capitale strutturata “*in house providing*” ai sensi dell’art. 16 T.U.S.P. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopracitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all’Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto rientra nella fattispecie di “autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento” (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.

**JOB CAMERE s.r.l. in liquidazione (quota nominale di € 4.340,41 pari allo 0,72% del capitale sociale di € 600.000,00)**

Società *in house providing* del sistema camerale autorizzata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale dal 2007 per i servizi di somministrazione lavoro. L’Assemblea Straordinaria del 28.07.2015 ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società (atto pubblico iscritto nel Registro Imprese di Padova in data 20.08.2015).

L’alienazione della partecipazione era stata prevista nel Piano di Razionalizzazione della CCIAA di Belluno. La liquidazione si è conclusa nel 2020 con la cessione dell’azienda ad altra società operante del settore del lavoro interinale, con la liquidazione di spettanza dell’Ente pari ad € 7.521,83 e quindi cancellata dal Registro Imprese di Padova con atto iscritto in data 10.7.2020.

**RETECAMERE s.c.r.l. in liquidazione (quota nominale di € 1.302,94 pari allo 0,54% del capitale sociale di € 242.356,34)**

La società in liquidazione dal 12.9.2013, forniva servizi di supporto alle attività istituzionali delle Camere di Commercio.

Con deliberazione n. 222 del 21.11.2014 la Giunta della CCIAA di Treviso ha deliberato il recesso dalla società, per motivazioni espresse nel provvedimento citato, cui si rimanda. Alla luce della fase liquidatoria, la liquidazione della quota è tutt’ora pendente.



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 10  
delibera n. 189

Non risulta, alla data di assunzione del presente provvedimento, ancora approvato il bilancio di esercizio 2018 e 2019, per motivi che non sono noti: si tratterà di attivarsi, seguendo le indicazioni della Corte dei Conti, per conoscere ed accertare la reale situazione societaria.

Essendo in ogni caso la società già in fase liquidatoria, la quale sta richiedendo tempi lunghi al fine di salvaguardare il patrimonio societario, non vi sono motivi per valutare una soluzione diversa dall'attesa della fase liquidatoria, ferma restando l'esigenza di particolare attenzione per quanto detto sopra.

**SISTEMA CAMERALE SERVIZI s.c.r.l. (quota nominale di € 3.179,00 pari allo 0,08% del capitale sociale di € 4.009.935,00)**

La società, costituita nel 2013, esercita attività di supporto alle competenze delle Camere di Commercio e del sistema camerale e, in particolare, quelle relative alla promozione della semplificazione per l'avvio e lo svolgimento delle attività economiche.

L'Ente utilizza i servizi, verso corrispettivo, della società per le proprie attività di comunicazione e diffusione delle informazioni tramite uno specifico applicativo CRM.

Si tratta di società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopracitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto rientra nella fattispecie di *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"* (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.

**TECNOSERVICECAMERE s.c.p.a. (quota nominale di € 4.775,68 - n. 9.184 azioni del valore nominale di € 0,52 pari allo 0,36% del capitale sociale di € 1.318.941,00)**

Tecnoservicecamere s.c.p.a. (così ridenominata con effetto dal 1.1.2011) è la società consortile di consulenza tecnica e di gestione del patrimonio immobiliare delle Camere di Commercio italiane; la società opera in linea con l'impostazione che le recenti norme sugli appalti pubblici hanno esplicitamente indicato. Tecnoservicecamere s.c.p.a. offre anche un servizio di supporto completo in tema di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro.

L'Ente utilizza i servizi della società, verso corrispettivo, in quanto trattasi di materie complesse per le quali non esistono professionalità adeguate all'interno dello stesso.

Si tratta di società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopracitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente:



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 11  
delibera n. 189

possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P. , in quanto rientra nella fattispecie di *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”* (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.

**BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA s.c.p.a. (quota nominale € 47.040,34 n. 157 azioni del valore nominale di € 299,62 pari all’1,97% del capitale sociale di € 2.387.372,16)**

Società consortile delle Camere di Commercio e riconosciuta dal MISE creata per realizzare e gestire un sistema telematico per la contrattazione regolamentata dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici. A tale scopo, BMTI fornisce agli operatori di mercato una piattaforma tecnologica che consente la trattazione quotidiana e continua delle negoziazioni da postazioni remote; attraverso tale sistema di contrattazione, BMTI assicura efficienza e razionalità ai mercati, determinando in tempi rapidi e in modo trasparente i quantitativi scambiati ed i prezzi realizzati. Recentemente la società è stata individuata dal MISE quale soggetto gestore delle CUN, commissioni uniche nazionali per la quotazione di prodotti agricoli, agroalimentari e ittici.

L’Ente versa alla società un contributo annuale.

Si tratta di società di capitale strutturata *“in house providing”* ai sensi dell’art. 16 T.U.S.P. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopracitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all’Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto rientra nella fattispecie di *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”* (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.

**UNIONCAMERE VENETO SERVIZI s.c.r.l. in liquidazione (quota nominale di € 21.790,00 pari al 21,79% del capitale sociale di € 100.000,00)**

L’attività svolta dalla società consisteva nella locazione di beni immobili propri e sublocazione (v. sede Unioncamere Veneto).

I Piani di Razionalizzazione di entrambe le Camere di Commercio poi accorpate prevedevano la liquidazione della partecipazione nella società, successivamente però posta in liquidazione dal 25.11.2015, procedura tutt’ora pendente.



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 12  
delibera n. 189

Comunque rilevando lo stato di liquidazione, sono da considerare per le valutazioni di cui all'art. 20, comma 2, criticità sotto il profilo del numero dipendenti e fatturato medio, come risulta dalla scheda corrispondente. La società infatti incontra notevoli difficoltà per l'alienazione dell'immobile di proprietà sito in Marghera (VE), che consentirebbe di procedere alla chiusura della liquidazione, tenuto conto anche della posizione debitoria della stessa nei confronti delle Camere venete conseguente all'anticipazione finanziaria a suo tempo corrisposta per l'acquisto del medesimo immobile.

Non vi sono motivi per valutare una soluzione diversa dall'attesa della fase liquidatoria, come già evidenziato in sede di revisione straordinaria 2017 e ordinaria 2018.

Società locali:

**AER TRE - AEROPORTO DI TREVISO s.p.a. (quota nominale € 640.110,00 - n. 64.011 azioni del valore nominale di € 10,00 pari al 4,88% del capitale sociale di € 13.119.840,00)**

L'attività svolta dalla società consiste nell'esercizio e la gestione in forma diretta dei servizi di assistenza a terra dei veicoli sull'aeroporto di Treviso e di tutte le attività connesse a termini delle vigenti leggi e regolamenti ed ogni altra attività per lo sviluppo del traffico aereo sull'aeroporto stesso.

Il Piano di Razionalizzazione della ex CCIAA di Treviso prevedeva la dismissione della quota, analogamente a quanto deciso dal Comune di Treviso. Essendo stato introdotto dall' art. 7, comma 8-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, il comma 569-bis all'art. 1 della, L. 27-12-2013 n. 147 (ora abrogato ai sensi dell'art. 28 del T.U.S.P.), l'Assemblea straordinaria della società tenutasi il 16.5.2016, ha respinto la richiesta della liquidazione della quota dei due Enti. Detta deliberazione è stata impugnata congiuntamente dai due enti avanti il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata delle imprese; il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza emessa il 18.6.2020 di cui si dirà dopo.

Rispetto alla revisione precedente va segnalato che gli ultimi tre esercizi hanno visto un risultato di esercizio in controtendenza rispetto agli esercizi precedenti oggetto di valutazione, registrando un utile rispettivamente pari ad € 844.102,00, € 2.108.691,00 ed € 842.134,00. Alla luce di tali risultati la criticità di cui all'art. 20 evidenziata in sede di revisione straordinaria 2017 può dirsi superata. Infatti negli ultimi anni i risultati in termini di movimentazioni passeggeri e merci avevano segnato notevoli incrementi. Gli effetti che produrrà sull'attività l'emergenza sanitaria nel corso del 2020 saranno certamente negativi, ma risulta che gli amministratori siano già attivi per realizzare un piano di rilancio: è notizia sulla stampa di questi giorni l'accordo con la compagnia Rayan Air per incentivare i voli e linee da e per l'aeroporto.

Vanno comunque poi considerati elementi di valutazione quali le nuove competenze delle Camere di Commercio in materia di turismo attribuite dalla recente legge di riforma, come sopra ricordato e l'estensione della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ente alla provincia di Belluno, per cui la permanenza della partecipazione potrebbe aiutare a svolgere un ruolo di programmazione dei flussi turistici nella zona montana.



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 13  
delibera n. 189

Il contesto di valutazione pertanto si presenta diverso da quello che ha portato alla valutazione del precedente piano di razionalizzazione approvato dalla ex Camera di commercio di Treviso. A tal proposito è opportuno valutare nuovamente la questione alla luce sia delle nuove competenze in tema di turismo assegnate alle camere di commercio – la partecipazione in società che gestiscono strutture ed infrastrutture di mobilità di persone e cose di interesse generale è coerente con queste funzioni – sia nella considerazione che il polo aeroportuale veneto (Venezia – Verona e conseguentemente Treviso) presenta negli ultimi anni un notevole incremento dei flussi di passeggeri in maggioranza turisti. Da questo punto di vista le opportunità potrebbero essere molteplici: avviando nei confronti dei turisti un’attività di marketing del territorio ovvero promuovendo nelle destinazioni di origine iniziative che veicolano la promozione turistica del territorio delle due province. L’opportunità di mantenimento della partecipazione è data anche dalla funzione strategica che il sistema aeroportuale – compreso l’aeroporto A. Canova di Treviso - riveste in previsione dei prossimi appuntamenti internazionali collegati ai Mondiali di Sci che si svolgeranno a Cortina nel 2021 ed alle Olimpiadi invernali del 2026.

La partecipazione merita un approfondimento, alla luce delle riconsiderazioni fatte, tenendo conto dei contenziosi in essere ma nello stesso tempo del significato che la partecipazione della nuova Camera di Commercio di Treviso–Belluno potrebbe avere come elemento di raccordo tra la società stessa, la sua attività caratteristica e le ricadute che potrebbe avere in termini di beneficio al movimento turistico generato dalla movimentazione crescente dei passeggeri.

Va peraltro ricordato che il diritto di nomina per l’Ente di un componente nel Consiglio di amministrazione delle società è subordinata, ai sensi dell’art. 24 dello statuto vigente, alla permanenza della partecipazione del Comune con una quota azionaria inferiore all’1% del capitale sociale.

La sentenza in questione sopra citata è stata emessa il 18 giugno 2019 (n. 1625/2019) con la quale il Giudice delle Imprese ha così disposto:

- accerta la nullità della deliberazione assembleare della società Aeroporto Catullo di Treviso spa del 16.05.2016;
- accerta l’intervenuta cessazione delle partecipazioni societarie di Comune di Treviso e Camera di Commercio di Treviso e Belluno in Aeroporto Catullo di Treviso spa;
- rigetta le altre domande proposte da parte attrice;
- compensa in ragione di 1/4 le spese di lite;
- condanna la società a rifondere in favore di parte attrice la residua quota di  $\frac{3}{4}$  delle spese di lite, che si liquida in € 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Il Giudice però ha rimesso alla società il compito di quantificare la quota da rifondere.

La sentenza è passata in giudicato il 18 febbraio scorso in quanto non appellata dalla società.

Non è stata al momento convocata alcuna assemblea per le decisioni conseguenti.

Va riferito peraltro che sia l’Ente che il Comune di Treviso sono in fase di valutazione di possibili nuovi scenari che inducano a rivedere le decisioni di dismissioni assunte. Per quanto riguarda la



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 14  
delibera n. 189

nostra Camera di Commercio la Giunta con deliberazione n. 23 del 26.2.2020 aveva espresso indirizzo in questo senso. Le modalità giuridico/amministrative per giungere a tale scopo sono tutt'ora allo studio. Inoltre l'insorgere della pandemia ha notevolmente influito, va notato, sull'attività aeroportuale, i cui effetti si vedranno con la predisposizione del bilancio di esercizio 2020. Un'eventuale decisione in controtendenza va però valutata sotto il profilo civilistico ed amministrativo, aspetto che il Segretario Generale sta già affrontando con un illustre esperto in materia, il prof. Vincenzo Donativi di Roma, che con Unioncamere Veneto ha effettuato una convenzione per supportare le camere venete in tematiche afferenti anche a questo campo.

E' opportuno, per queste ragioni, posticipare ogni decisione, così come già emerso in sede delle revisioni precedenti mantenendo l'indirizzo di cui alla citata DG n. 23 del 26.2.2020.

**ASCO TLC s.p.a (€ 39.121,77 - n. 60.000 azioni pari al 1% del capitale sociale di € 3.912.177,00)**

La società ha per oggetto, in particolare, l'esercizio diretto e/o indiretto, delle seguenti attività:

- la costruzione, l'installazione e/o l'esercizio di una rete telematica – in fibra ottica o qualsiasi altra tecnica - per la realizzazione e gestione di reti territoriali finalizzata all'offerta di servizi di telecomunicazione;
- l'installazione e/o esercizio di qualsiasi tecnica, mezzo e/o sistema, di impianti ed attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento e la gestione dei servizi di telecomunicazioni in concessione ad uso pubblico ed in libero mercato, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, compresa quella di progettazione, sviluppo, realizzazione, gestione, manutenzione e commercializzazione, sia in proprio che in conto terzi, di prodotti, di servizi e di sistemi e reti di telecomunicazioni in genere ivi compresi quelli a banda larga, nonché dei relativi apparati, programmi e software applicativi;
- la prestazione e la commercializzazione, sia a favore di consumatori privati, sia a favore di imprese, società ed enti, di servizi connessi al funzionamento dei sistemi di cui al precedente punto, nonché di servizi di telecomunicazione e di comunicazione multimediale con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a servizi internet, video, di telefonia nazionale ed internazionale, di telefonia mobile e satellitare, nonché servizi multimediali di trasmissione dati;
- l'ottenimento delle licenze, concessioni, permessi od altre autorizzazioni necessarie od utili per realizzare, acquistare, possedere e gestire una rete di telecomunicazioni per servizi globali, sulla quale possono essere trasmessi messaggi in voce, dati, video ed altri servizi a valore aggiunto onde offrire i suddetti servizi di rete;
- la costruzione, il commercio, l'installazione, la gestione, la manutenzione e l'adeguamento - in Italia e all'estero - di impianti telefonici ed informatici.





Riunione di Giunta del 21.12.2020- 15  
delibera n. 189

Le nuove attribuzioni alle Camere di Commercio in materia di digitalizzazione delle imprese rendono ancor più coerente la partecipazione ad una società volta a facilitare il miglioramento delle infrastrutture telematiche.

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.

**CERTOTTICA s.c.r.l. (quota nominale di € 100.758,00 pari al 4,58% del capitale sociale di € 2.195.000,00)**

L'attività svolta dalla società consiste nel controllo di qualità e certificazione di prodotti ottici ed attività di controllo processi produttivi materiale ottico con impiego di strumenti ottici di precisione.

Il Piano di Razionalizzazione della CCIAA di Treviso prevedeva la liquidazione della partecipazione, pari al 2,15 % del capitale sociale, che è tutt'ora pendente. In ogni caso la Camera di Commercio di Treviso-Belluno resta socia in quanto la CCIAA di Belluno (2,41 %) aveva ritenuto di mantenere la partecipazione.

Alla luce dell'accorpamento tra i due enti ed in considerazione delle linee strategiche di intervento definite, si presenta oggi uno scenario diverso ove il ruolo della società possa essere volano per il supporto alle imprese del settore dell'occhialeria in particolare del territorio bellunese.

Per tali considerazioni, in sede di revisione straordinaria 2017 di cui alla deliberazione n. 143/2017 citata, era stato deciso di mantenere l'intera partecipazione, revocando la decisione assunta dalla ex Camera di Commercio di Treviso nell'ambito del proprio Piano di Razionalizzazione. Va detto inoltre che la determinazione assunta è ulteriormente rafforzata nelle motivazioni in quanto, in sede di Unioncamere Veneto, i Presidenti delle Camere di commercio si sono posti come obiettivo l'individuazione di una maggiore sinergia e collaborazione tra i soggetti partecipati che si occupano di innovazione, trasferimento tecnologico ed assistenza tecnica alle imprese. Con nota del 7 dicembre 2018 il Presidente Pozza ha invitato i colleghi delle altre Camere venete ad assumere orientamenti in tal senso condivisi nell'ambito delle proprie revisioni delle partecipazioni societarie.

L'operazione di sintesi ha richiesto un notevole impegno nelle trattative. Ciò ha indotto la Giunta camerale ad approvare con delibera n. 146 del 5 novembre 2019 un *"Atto di indirizzo della Giunta camerale in merito alla programmazione di iniziative strategiche volte alla integrazione societaria ed alla collaborazione operativa tra le proprie società partecipate T2i scarl, Parco scientifico e tecnologico Galileo Scpa e Certottica scrll"* con cui è stato disposto di promuovere la costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico formato dai direttori delle tre società e dai Segretari generali delle Camere di Commercio venete socie, allo scopo di individuare le prospettive d'integrazione da attuare per addivenire a modalità di collaborazione più stringenti e coordinate.

Si tratta, è di tutta evidenza, di un'operazione complessa che richiederà del tempo per giungere ad una soluzione condivisa. Nel corso del 2020 infatti l'attenzione si è concentrata nella possibilità di una sinergia tra le società Parco Scientifico Tecnologico s.c.p.a. e la controllata T2I s.c.a.r.l. (di cui si





Riunione di Giunta del 21.12.2020- 16  
delibera n. 189

dirà appresso). Occorre dire inoltre che è in corso un'interlocuzione tra le Camere di commercio di Treviso-Belluno, Padova, Venezia Rovigo e Varese – tutti territori nell'ambito dei quali insistono imprese del comparto dell'occhialeria e dell'ottica applicata anche al settore sportivo e tecnologico e non solo sanitario – per acquisire le quote della società possedute dalla Regione Veneto che sta progressivamente abbandonando l'intervento diretto con partecipazioni in società di certificazione non solo nel settore ottico ma anche in quello agroalimentare riservandosi il ruolo di coordinamento e della programmazione strategica. L'investimento, che si concretizzerà probabilmente nel prossimo esercizio, è di circa € 400.000,00 suddiviso tra le camere di commercio aderenti con particolare peso per la camera di Treviso e Belluno, che maggiormente è interessata ad intervenire per il numero di imprese di riferimento rispetto al territorio.

Per tale ragione si propone di mantenere anche in sede di revisione ordinaria la partecipazione in esame in attesa delle determinazioni assunte in base ai risultati raggiunti che il progetto sopradescritto avrà prodotto ed in attesa anche di assumere uno specifico atto di indirizzo per potenziare la partecipazione nella società non appena si concretizzeranno i presupposti e l'interlocuzione in atto con le altre realtà camerali sopra citate.

**GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA s.c.r.l. (quota nominale di € 1.572,14 pari al 5,77% del capitale sociale di € 27.250,01)**

L'attività svolta dalla società consiste nel promuovere, attraverso il reperimento di fondi comunitari e regionali, l'avvio di nuove iniziative economiche e favorire la valorizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali del territorio, stimolando la collaborazione tra gli enti locali, l'imprenditoria privata e gli altri attori di sviluppo pubblico e privati.

L'Ente versa alla società un contributo annuale, se deciso dall'assemblea.

Nell'ambito delle revisioni straordinaria 2017 e ordinaria 2018 (Delibere 143/2017 e 167/2918), cui si rimanda, la società presentava criticità in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 20 del T.U.S.P. ma per fondate considerazioni richiamate nei rispettivi provvedimenti, cui pure si rimanda, si era deciso di rinviare ogni decisione al riguardo.

Ora con l'intervenuta modifica all'art. 26 introdotta dalla legge di stabilità sopra richiamata, tale tipologia societaria viene esclusa dall'applicazione dell'art. 20 del T.U.S.P. appunto.

Pertanto si ritiene di poter confermare, visto l'intervento del legislatore sul tema, di mantenere la partecipazione.

**LONGARONE FIERE s.r.l. (quota nominale di € 46.800,00 pari al 13,85% del capitale sociale di € 338.000,00)**

La società esercita attività di gestione di spazi ed eventi fieristici, con particolare attinenza all'economia del territorio bellunese.

Tale attività è tra quelle richiamate all'art. 4, comma 6 T.U.S.P. ed è da considerarsi strategica per l'Ente al fine di valorizzare le produzioni locali e gli scambi commerciali.



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 17  
delibera n. 189

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione.

**PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO s.c.p.a. (quota nominale € 58.050,00 - n. 11.610 azioni del valore nominale di € 5,00 pari al 7,14% del capitale sociale di € 812.745,00)**

L'attività svolta dalla società consiste nel promuovere una collaborazione attiva tra il mondo della ricerca ed il sistema produttivo per conseguire, attraverso l'innovazione, lo sviluppo tecnico, economico e sociale del territorio.

Il Piano di Razionalizzazione della CCIAA di Treviso prevedeva la dismissione della partecipazione, la società però non riconobbe l'applicabilità del comma 569-bis (sopra ricordato per quanto riguarda la società AER TRE s.p.a.).

Non vengono versati contributi consortili.

Per le valutazioni di cui all'art. 20, c. 2 citato, pur potendosi configurare come SIG, si segnalano criticità in termini di risultato di esercizio nel periodo da considerare, come da scheda corrispondente. Peraltro il risultato 2019 registra un utile pari ad € 4.461,00.

Va peraltro considerato che è in essere a livello veneto un processo di riorganizzazione delle strutture partecipate dalle Camere di Commercio che si occupano di innovazione tecnologica e digitalizzazione delle imprese, proprio in virtù delle nuove competenze affidate alle stesse dalla riforma, come sopra ricordato (il cui primo esempio è la controllata t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l., che vede la partecipazione dell'Ente, di quello di Venezia Rovigo e di Verona), rivedere la decisione presa dalla ex CCIAA di Treviso potrebbe contribuire a favorire tale fase di riorganizzazione del sistema.

In sede di revisione straordinaria 2017 si decise quindi di mantenere l'attuale partecipazione, in revisione della decisione assunta dalla ex CCIAA di Treviso, invitando la società ad adottare azioni volte a superare le criticità rilevate nel corso del corrente esercizio.

Va peraltro evidenziato che l'azionista di riferimento, cioè la Camera di Commercio di Padova, ha da poco rinnovato i suoi organi e pertanto l'invito rivolto in sede di revisione straordinaria non ha potuto ricevere un positivo riscontro.

Richiamando le considerazioni già espresse nella valutazione della società Certottica scarl è opportuno che anche per il Parco Scientifico ogni ulteriore decisione sia condizionata alla individuazione di una strategia complessiva delle camere di commercio della Regione in merito alle migliori modalità per creare le sinergie e le collaborazioni auspiccate tra gli enti partecipati dalle stesse che operano nel campo dell'innovazione tecnologica.

In questo senso il Presidente ha inviato una nota in data 7 dicembre 2018 alle Camere di Commercio del Veneto.

L'operazione di sintesi ha richiesto un notevole impegno nelle trattative. Ciò ha indotto la Giunta camerale ad approvare con delibera n. 146 del 5 novembre 2019 un *"Atto di indirizzo della Giunta camerale in merito alla programmazione di iniziative strategiche volte all'integrazione societaria"*



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 18  
delibera n. 189

*ed alla collaborazione operativa tra le proprie società partecipate T2i scarl, Parco scientifico e tecnologico Galileo Scpa e Certottica scrll” con cui è stato disposto:*

- di promuovere la costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico formato dai direttori delle tre società e dai Segretari generali delle Camere di Commercio venete socie, allo scopo di individuare le prospettive d’integrazione da attuare;
- di proporre ai direttori di “t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.” e “Parco scientifico e tecnologico Galileo s.c.r.l.” di programmare per il 2020 un percorso di collaborazione finalizzato all’integrazione giuridica tra le due strutture.

Si tratta, è di tutta evidenza, di un’operazione complessa che richiederà del tempo per giungere ad una soluzione condivisa.

Si propone pertanto di mantenere anche in sede di revisione ordinaria la partecipazione in esame, rinviando alla revisione 2021 altre determinazioni in base ai risultati raggiunti che il progetto sopradescritto avrà prodotto.

**T2i - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE s.c.r.l. (quota nominale di € 200.000,00 pari al 62,50% del capitale sociale di € 320.000,00) – società istituita il 2.1.2014 mediante conferimento delle ex CCIAA di Treviso e Rovigo delle proprie Aziende speciali Treviso Tecnologia e Polesine Innovazione e che successivamente ha visto l’ingresso della CCIAA di Verona con il conferimento in denaro e della propria Azienda Speciale Verona Innovazione.**

L’attività svolta consiste nel supporto, assistenza alle imprese nell’ambito dell’innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della certificazioni di prodotto, nonché dello sviluppo della cultura dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione. Società controllata dalla CCIAA di Treviso – Belluno.

E’ incubatore di impresa accreditato ai sensi del D.L. 179/2012.

La società (che si può configurare come SIG) è importante punto di riferimento a livello non solo locale per le imprese nell’ambito dei servizi sopra elencati e si sta proponendo come uno degli attori principali nell’ambito dello sviluppo dei P.I.D. (Punti Impresa Digitale), nel più ampio contesto del progetto nazionale “Impresa 4.0” e nella diffusione delle tecnologie digitali comprese quelle di base ed i programmi che favoriscono l’interazione tra la Comunità delle imprese e la Pubblica Amministrazione. Come noto, la Camera di Commercio è impegnata anche in questo contesto essendo uno dei progetti posti alla base della decisione di incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022. La società diventa perciò uno strumento strategico per la realizzazione di tale progettualità.

Le Camere di Commercio socie versano alla società un contributo consortile annuo ordinario e facoltativo ai sensi del Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.

Da aggiungere che anche con riferimento a tale partecipazione, è stato attivato un tavolo di discussione con gli altri Presidenti delle camere venete, per ricercare delle intese finalizzate a



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 19  
delibera n. 189

trovare modalità di collaborazione più stringenti e coordinate tra le realtà camerali dedite al trasferimento, all'innovazione tecnologica e all'assistenza tecnica, e si è giunti alla delibera di Giunta n. 146 del 5 novembre 2019, che ha disposto quanto riportato nel paragrafo dedicato alla società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo s.c.p.a. Si tratta, è di tutta evidenza, di una operazione complessa che richiederà del tempo per giungere ad una soluzione condivisa.

Va peraltro evidenziato che nel corso del 2020 l'Assemblea dei soci tenutasi il 24 settembre scorso, è emerso l'indirizzo unanime di accelerare i percorsi di accorpamento con altre società analoghe del sistema camerale veneto che si occupano di innovazione e trasferimento tecnologico. Anche i Segretari Generali delle Camere di commercio di Treviso-Belluno, Venezia-Rovigo e Verona sono stati coinvolti per fare il punto tecnico della situazione. La transizione si rende infatti necessaria per accelerare i percorsi per quanto riguarda l'impostazione del piano triennale del prossimo esercizio dell'Ente. Di ciò la Giunta camerale è stata informata nel corso della riunione del 20 ottobre u.s. così come i vertici della società consortile.

Si propone pertanto di mantenere anche in sede di revisione ordinaria la partecipazione in esame, rinviando alla revisione 2021 altre determinazioni in base ai risultati che il progetto sopradescritto avrà prodotto.

**TREVISO MERCATI s.p.a. in liquidazione (quota nominale € 47.100,00 - n. 47.100 azioni del valore nominale di € 1,00 pari al 17,07% del capitale sociale di € 276.000,00)**

L'attività svolta dalla società consiste nella gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, agro-alimentari ed ittici della città.

Va segnalato che con deliberazione dell'assemblea dell'1.10.2015, al fine di allineare la società alle disposizioni intervenute in materia di rapporto amministratori/dipendenti, è stata decisa la riduzione del numero di Componenti del CdA a 3.

La società deteneva la concessione comunale del mercato locale che è scaduta nella prima metà del 2018.

Nel frattempo, alla luce dell'evolversi della situazione attinente la gestione del mercato, la società ha dapprima nel 2017 ridotto il capitale sociale con restituzione ai soci, quindi è stata posta in liquidazione volontaria con atto del 30.5.2018 iscritto al Registro delle Imprese in data 31.5.2018.

Nel corso del 2020 la liquidazione si è conclusa e la società è stata cancellata dal Registro Imprese di Treviso-Belluno in data 27.7.2020.

Partecipazioni indirette

Per quanto sopra esposto, da quest'anno sono oggetto di ricognizioni anche le partecipazioni indirette detenute, per quanto riguarda l'Ente, da società *in house* partecipate e precisamente (di seguito sono riportate le partecipazioni esclusivamente indirette):

Riunione di Giunta del 21.12.2020- 20  
delibera n. 189

Denominazione società C	Anno di costituzione D	Denominazione società/organismo tramite E	% Quota di partecipazione società/organismo tramite F	Attività svolta H
Aries srl	2018	Sistema camerale servizi srl	1,00%	Sviluppo economico e valorizzazione del territorio
Iconto srl	2018	Infocamere scarl	100,00%	Supporto per migliorare e semplificare gli strumenti di pagamento
Unimercaforum srl	2015	Sistema camerale servizi srl	33,33%	Promozione e sostegno dell'Università Telematica Universitas Mercatorum

Per ciascuna di tali partecipazioni indirette, tenuto conto dell'attività coerente con gli scopi istituzionali dell'ente ed in particolare della partecipazione detenuta nelle società "tramite", non emergono elementi per valutare azioni diverse da quelle del mantenimento, ferma restando la facoltà di esprimersi in occasioni di eventuali diverse proposte che emergessero dalle stesse.

Va solo segnalato che per **Iconto s.r.l.** (peraltro costituitasi nel 2018) e **Unimercaforum s.r.l.** il fatturato risulta non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente ( ex art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).

Per Iconto s.r.l. ciò appare derivare dalla recente costituzione e peraltro, si ricorda, si tratta di una società costituita ai fini di sostegno anche per superare le criticità che il sistema di tesoreria unica ha determinato per le Camere di Commercio nell'individuazione degli Istituti cassieri nel sistema bancario, cui la costituzione di tale società rappresenterebbe una soluzione a livello nazionale.

Per quanto riguarda Unimercaforum s.r.l. sarà da affrontare il tema, peraltro si ritiene a livello di intero sistema camerale.

A conclusione di tale estesa trattazione, la relazione sintetica dell'esposizione sull'andamento delle procedure di razionalizzazione nel corso del 2020 è contenuta nell'allegato sub 1) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Per ciascuna di tali società sopra elencate, come detto, è stata predisposta un'apposita scheda riassuntiva contenente i dati previsti dal T.U.S.P. oggetto di valutazione (appunto utilizzando il modello proposto dalla Corte dei Conti – Sez. Autonomie come sopra citato), trasmessa ai Consiglieri e Revisori unitamente all'ordine del giorno, le quali costituiranno, unitamente alle altre informazioni derivanti dalle decisioni assunte la relazione tecnica ed allegate sub 2) al presente provvedimento di cui formano parte integrante. In base a tali criteri, prioritario quello strategico di cui agli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., verificata la permanenza dei requisiti ulteriori di cui all'art. 20, si potrà giungere ad una decisione circa il mantenimento, razionalizzazione (in termini di riorganizzazione o coordinamento), dismissione della partecipazione.



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 21  
delibera n. 189

La Giunta, fatta propria la presente Relazione illustrata dal Segretario Generale, deve ora valutare le singole partecipazioni ed in particolare quelle per le quali emergono elementi per una revisione delle decisioni assunte con le Revisioni precedenti, alla luce del quadro normativo e del contesto attuale.

## LA GIUNTA

UDITA la Relazione del Segretario Generale

VISTA la legge 29.12.1993, n. 580 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Camere di Commercio, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che la Camera di Commercio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 22  
delibera n. 189

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

VISTE la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. per il 2017 e quelle ordinarie per il 2018 e 2019 inviate alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo del Veneto ed al Mise, nonché, visto il disposto di cui al comma 2 del medesimo articolo ove si prevede che tali provvedimenti costituiscono aggiornamento del Piano di Razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 190/2014, sono stati pure comunicati al MEF con modalità telematica attraverso l'applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro;

ATTESO che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo del Veneto, con deliberazione n. 23/2019 ha esaminato le revisioni straordinarie delle Autonomie locali, quindi Università e Camere di Commercio del Veneto e che, per quanto riguarda l'Ente, non sono emersi rilievi, se non un invito all'attenzione sulle società in fase di liquidazione;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno la Camera di Commercio deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31.12 dell'esercizio precedente, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;





Riunione di Giunta del 21.12.2020- 23  
delibera n. 189

- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2017-2019, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro (ex art. 26, comma 12 – quinquies del medesimo T.U.S.P.);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (perciò 2014 – 2018), tenuto conto dell'art. 26, c. 11, del D.Lgs. n. 175/2016 citato e s.m.i.;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VISTO l'art. 26, comma 6, del T.U.S.P. che prevede la non applicazione dell'art. 20 del medesimo alle società di cui all'art. 4, comma 6, a seguito della modifica introdotta che dall'art. 1, comma 724, L. 30.12.2018, n. 145 (Legge di stabilità per il 2019), a decorrere dal 1° gennaio 2019, quindi in sostanza i GAL, come indicato nelle premesse;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale di competenza e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Treviso – Belluno, istituita con D.M. 1.4.2015, è divenuta operativa dal 16.5.2016, con l'insediamento del nuovo Consiglio camerale e che essa è subentrata in tutti i rapporti giuridici, economici e finanziari alle accorpate Camere di Commercio di Treviso e di Belluno;



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 24  
delibera n. 189

RICHIAMATI i piani operativi di razionalizzazione già adottati ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 ante accorpamento, con deliberazioni della Giunta di Treviso n. 32/2015 e della Giunta di Belluno n. 18/201, ed i risultati dagli stessi ottenuti che sono stati approvati dalle stesse Giunte rispettivamente con deliberazioni n. 40/2016 per Treviso e n. 18/2016 per Belluno, provvedimenti del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, del T.U.S.P.;

VISTO il D.Lgs. n. 219/2016, attuativo della c.d. riforma Madia, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio italiane, il quale ridefinisce i compiti degli enti, mantenendo determinate funzioni e attribuendone di nuove;

RITENUTO che la valutazione delle partecipazioni possedute vada ora effettuata, alla luce del nuovo contesto normativo e funzionale in cui le Camere di Commercio si trovano oggi ad operare;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come descritto in premessa e riportato nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO altresì, per quanto riguarda la società Aeroporto di Treviso Spa, l'apporto positivo alla promozione del turismo locale, materia rientrante fra le principali funzioni assegnate all'Ente camerale dalla Legge 580/1993 come riformata dal D. Lgs. 219/2016 e quindi fatta propria la proposta del Segretario Generale in merito alla valutazione della partecipazione;

VISTA la deliberazione della Giunta n. 146 del 5.11.2019 ove è stato formulato atto di indirizzo consistente nel:

- promuovere la costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico formato dai direttori delle Società "t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.", "Parco scientifico e tecnologico Galileo s.c.r.l." e "Certottica s.c.r.l.", e dai Segretari generali delle Camere di Commercio venete socie, allo scopo di individuare le prospettive d'integrazione da attuare;
- proporre ai direttori di "t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l." e "Parco scientifico e tecnologico Galileo s.c.r.l." di programmare per il 2020 un percorso di collaborazione al fine di addivenire ad un'integrazione giuridica tra le due strutture;

PRESO ATTO che nel corso del 2020 l'Assemblea dei soci di t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l. tenutasi il 24 settembre scorso, è emerso l'indirizzo unanime dei soci di accelerare i percorsi di accorpamento con altre società analoghe del sistema camerale veneto che si occupano di innovazione e trasferimento tecnologico;

CONSIDERATO che il percorso di integrazione tra le società sopracitate richiede necessariamente tempo per la complessità del progetto avviato;



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 25  
delibera n. 189

RILEVATO che da quest'anno vanno considerate nella ricognizione anche le partecipazioni "indirette" detenute per il tramite delle società partecipate "*in house*", secondo le indicazioni fornite da Unioncamere nazionale con nota prot. 29191 del 10.12.2019, con la quale ha illustrato i più recenti indirizzi del MEF e della Corte dei Conti i quali precisano inoltre, in modo esplicito, che si considerano a controllo pubblico, ricadenti quindi nel testo unico, le società *in house* soggette al controllo analogo ed al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica. Tale interpretazione ha comportato la modifica dell'approccio seguito nel piano di razionalizzazione precedentemente, che prendeva in considerazione le sole partecipazioni controllate ex art. 2359 del codice civile, per cui, alla luce delle nuove interpretazioni nell'attuale piano sono quindi considerate tutte le partecipazioni dirette ed indirette a controllo pubblico;

RILEVATO peraltro che, per quanto riguarda le partecipazioni "indirette" riportate nelle premesse, detenute per il tramite di società "*in house*" del sistema camerale, rispondono ai requisiti di legge per il loro mantenimento e comunque, per la minimale partecipazione detenuta dell'Ente nelle società "tramite", sarebbe ben difficile influire su processi decisionali differenti;

CONDIVISE quindi e fatte proprie complessivamente le valutazioni espresse dal Segretario Generale nella Relazione;

CONSIDERTA altresì la relazione sull'andamento 2020 della ricognizione per l'anno 2019 e delle decisioni ivi assunte, come esposte per ogni singola posizione;

CON VOTO palesemente espresso, all'unanimità dei votanti,

#### DELIBERA

1. di approvare la Relazione sintetica sui risultati della Relazione sull'andamento della Ricognizione per l'anno 2019, sintetizzata nell'allegato sub 1) al presente provvedimento di cui forma parte integrante;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dirette ed indirette possedute dalla Camera di Commercio di Treviso - Belluno alla data del 31.12.2019, accertandole come da allegato sub 2) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, tenuto conto altresì delle società poste in liquidazione che nel corso del 2020 hanno concluso tale fase e sono state cancellate dal Registro delle Imprese;
3. di mantenere le partecipazioni possedute nelle società *in house providing* afferenti al sistema camerale, individuate in premessa, fatti salvi gli effetti delle procedure di quelle già poste in liquidazione, per le motivazioni per ciascuna descritte in premessa, e con particolare attenzione alla posizione di Retecamere srl, per quanto appunto espresso in premessa;



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 26  
delibera n. 189

4. di mantenere le partecipazioni possedute nelle società locali, individuate in premessa, per le motivazioni per ciascuna descritte in premessa, con le precisazioni di cui appresso;
5. di rinviare, alla luce delle considerazioni fatte nella Relazione, la decisione da assumere in merito alla partecipazione in Aer Tre S.p.A., riconsiderando, se del caso, la valutazione operata in considerazione dell'esito delle valutazioni descritte nelle premesse e considerando di cui alla DG n. 23 del 26.2.2020;
6. di mantenere, alla luce delle considerazioni ed interventi normativi sopraggiunti fatte nella Relazione, la partecipazione nelle società Gal dell'Altamarca Trevigiana scarl, Parco Scientifico Tecnologico Galileo s.c.p.a., T2i - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE s.c.r.l. e CERTOTTICA s.c.a.r.l. per le motivazioni indicate in premessa, riservandosi di rivalutare la partecipazione nella revisione 2021 alla luce degli esiti del piano di razionalizzazione programmato con delibera n. 146 del 5.11.2019 e di quanto emerso nella relazione per il 2020, in particolare degli indirizzi emersi nel corso dell'Assemblea dei soci di T2i scarl del 24 settembre 2020;
7. di comunicare al MEF con modalità telematiche a cura dell'Ufficio Programmazione e Controllo ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i. tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione;
8. di inviare il presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo oltre che al MISE ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. n. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016;
9. di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi della normativa vigente.

-----

IL SEGRETARIO  
Romano Tiozzo "Pagio"

IL PRESIDENTE  
Mario Pozza



Riunione di Giunta del 21.12.2020- 27  
delibera n. 189

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.